

**TARIFFA PROFESSIONALE PER GLI ADEMPIMENTI EX LEGGE 10/91 (9.01.1991)  
(Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano del 25  
marzo 1996,  
fatta propria dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano il 02  
aprile 2001)**

INTRODUZIONE:

Con l'introduzione della Legge 10/91 del 9 gennaio 1991, "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e del D.P.R. n° 412 del 26 agosto 1993, nell'ambito della progettazione degli impianti tecnologici di riscaldamento e condizionamento ed in particolar modo per la redazione del progetto termotecnico, sono state introdotte nuove procedure e nuovi oneri per i tecnici incaricati della redazione dei calcoli di progetto e della progettazione degli impianti.

La Legge 10/91 ed il suo D.P.R., in attesa dell'emanazione dei Decreti di attuazione richiamati dall'art. 4, comma 1) e 2), a completamento delle previste procedure, comportano l'abrogazione della precedente Legge 373/76 e del relativo criterio di calcolo, basato sulla verifica e limitazione delle dispersioni termiche dell'involucro edilizio, mentre rimane provvisoriamente in vigore il D.P.R. 1052/77 e tutta la Normativa precedente, per quanto non in contrasto con la Circolare n. 231/F del 13 dicembre 1993, titolata:  
*"art. 28 della Legge 10/91 Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del consumo di energia negli uffici. Indicazioni interpretative e di chiarimento"*<sup>1</sup>

Per inquadrare gli adempimenti professionali richiesti per la progettazione impiantistica e la tempistica della presentazione delle documentazioni tecniche, si elencano di seguito alcune indicazioni:

---

<sup>1</sup> **Art. 28. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni.**

1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.

2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.

3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

4. Una copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 33.

5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.

**a) Richiesta di concessione edilizia e/o ristrutturazione**

Presentazione al Comune di competenza (salvo verifica caso per caso), della relazione secondo il modello "A – B – C" identificante il tipo di intervento studiato, come da art. 28, al Comune di competenza.

A titolo di esempio per il modello "A" la relazione deve comprendere:

- a) Piante, prospetti e sezioni del fabbricato in oggetto
- b) Schemi funzionali della distribuzione e della produzione relativi all'impianto di riscaldamento e della produzione dell'acqua calda sanitaria
- c) Tabelle con le caratteristiche termiche ed igrometriche dei componenti opachi
- d) Caratteristiche termiche dei componenti finestrati.
- e) Schemi indicanti i principi della contabilizzazione del calore (impianti centralizzati)
- f) Informazioni generali
- g) Parametri climatici della località
- h) Dati relativi all'impianto termico
- i) Calcolo del "Cd" di progetto secondo le Norme UNI 7357
- j) Calcolo del "Cd" limite
- k) Calcolo delle potenze dei locali secondo le UNI 7357
- l) Calcolo di Ht, Hv, Hg, Ha, Hu
- m) Calcolo delle perdite di calore, apporti solari, apporti interni mensili
- n) Calcolo dell'energia utile mensile e della stagionale secondo le norme UNI 10344
- o) Calcolo dei rendimenti di emissione, regolazione, distribuzione, e produzione
- p) Calcolo dell'energia primaria mensile e stagionale secondo le UNI 10348
- q) Calcolo del FEN
- r) Calcolo del FEN limite

**b) Prima dell'apertura del cantiere**

Presentazione al Comune di competenza (salvo verifica caso per caso), della progettazione esecutiva degli impianti termici e di produzione del calore, allegando piante di distribuzione quotate con la definizione esecutiva dei corpi scaldanti, schemi esecutivi delle centrali o dei produttori di calore, ecc.

Ciò premesso

0.1 Il compenso per gli adempimenti relativi alla Legge 10/91 viene calcolato "a discrezione", come previsto dall'art. 2, lett. d), della Legge 02.03.1949 n. 143 (Tariffa degli Onorari per le Prestazioni Professionali dell'Ingegnere e dell'Architetto) e successive modifiche ed integrazioni.

0.2 Il criterio qui indicato costituisce un riferimento per il Professionista e per il Committente, sia pubblico, sia privato.

0.3 Esso costituisce un riferimento omogeneo anche per la liquidazione delle parcelle.

0.4 Pur conservando il carattere indicativo e discrezionale, il presente criterio consente di definire il valore minimo del compenso.

0.5 Il presente criterio non tiene conto di:

0.5.1 metodologia di calcolo adottata;

0.5.2 metodologia di compilazione delle relazioni;

0.5.3 verifica della possibilità di impiego delle fonti rinnovabili; vedasi in proposito i punti 0.4 e 3.1.

## **1 OGGETTO**

Gli adempimenti oggetto del presente criterio di definizione sono definiti nel modello "A".

Lo stesso criterio si applica a quegli adempimenti che, senza essere elencati nel modello "A", sono ad essi riconducibili per similitudine.

## **2 DEFINIZIONI**

### **2.1 Volume**

Il volume da porre a base del calcolo è quello oggetto della relazione ex Legge 10/91, così come definito dalle norme UNI.

### **2.2 Locale**

Per locale s'intende ogni volume parziale, delimitato dalle partizioni interne, che concorre a formare il volume di cui al punto 2.1.

### **2.3 Impianto**

Per impianto s'intende ciascun apparato atto a modificare il clima di tutto o di parte del volume di cui al punto 2.1; il tutto come definito dalle norme UNI.

## **3 VARIABILITA'**

3.1 Fermo restando la unitarietà del compenso, esso può essere aumentato:

3.2 fino ad un massimo del 60% per tener conto delle spese ed oneri sostenuti dal professionista;

3.3 fino ad un massimo del 25% se l'incarico non viene esteso alla progettazione degli impianti;

3.4 a discrezione il rilievo dello stato di fatto se trattasi di ristrutturazione e modifica dell'impianto.

3.5 Per uno studio delle soluzioni stratigrafiche delle strutture (nel caso non venissero fornite dal cliente), sarà ammessa una maggiorazione variabile dal 10 al 50% dell'importo del compenso da considerarsi comprensivo delle spese ed oneri.

3.6 Per compensi risultanti dal calcolo inferiori a £. 1.500.000.-, sarà applicato il compenso minimo a discrezione di £. 1.500.000.-.

#### **4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE**

Gli elaborati saranno forniti in tre esemplari firmati dal Professionista, oltre ad un eventuale supporto magnetico. I relativi oneri sono compresi in 3.1

#### **5 AGGIORNAMENTO**

Il compenso calcolato in base al presente criterio sarà aggiornato in conformità alle variazioni dell'Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del mese in cui viene affidato l'incarico, rispetto al giugno 1996.

#### **6 ESCLUSIONI**

Il presente criterio non si applica al caso della mera sostituzione del generatore. In questa eventualità, il compenso sarà calcolato a discrezione e/o rapportato alle potenzialità del generatore con il seguente schema:

|   |      |             |
|---|------|-------------|
| - potenzialità al focolare da 0 a 116.300 wat                             | Lit. | 800.000.-   |
| - da 116.300 a 581.400 wat  | Lit. | 1.700.000.- |
| - da 581.400 a 1.162.800 wat  | Lit. | 2.500.000.- |
| - superiore a 1.162.800 wat, aumento percentuale del 15% ogni 581.400 wat |      |             |

Tale importo potrà essere aumentato:

- a. – spese (vedi punto 3.1)
- b. – incarico parziale  
(nel caso di incarico per solo relazione art. 28) vedi punto 3.2
- c. – per rilievi (vedi punto 3.3)

## STRUTTURA DELLA FORMULA DEL COMPENSO

$$Ct = (Cv + Cl + Ci) \times Kd$$

ove

|           |   |
|-----------|---|
| <b>Ct</b> | compenso globale in Lit   |
| <b>Cv</b> | compenso correlato al volume V  |
| <b>Cl</b> | compenso correlato al numero dei locali L   |
| <b>Ci</b> | compenso correlato al numero di impianti I  |
| <b>Kd</b> | coefficiente di difficoltà, comprensivo di costi ispettivi e di reperimento dati in genere, fissato discrezionalmente dall'incaricato, dati in genere, fissato discrezionalmente dall'incaricato, il cui valore non può comunque essere né inferiore all'unità, né superiore a 1.6. |

### a) COMPENSO CORRELATO AL VOLUME, Cv (Lit)

a. 1)

Per V (volume) non superiore a 300 m<sup>3</sup>, il compenso correlato al volume resta fisso e pari a

$$Cv = 150.000$$

a. 2)

Per V (volume) compreso tra 301 e 30.000 m<sup>3</sup>, il compenso correlato al volume si calcola con:

$$Cv = Kv (V) \times V$$

ove

**Kv (V)** rappresenta il compenso unitario (Lit/m<sup>3</sup>), funzione del volume V (m<sup>3</sup>),

ed è fornito dalla formula

$$Kv (V) = 167 + 334 [(30.000 - V) / (29.700)]^2$$

a. 3)

Per V superiore a 30.000 m<sup>3</sup>, Kv (V) resta fisso e pari a 167, per cui il compenso correlato al volume diventa:

$$Cv = 167 \times V$$

**b) COMPENSO CORRELATO AL NUMERO DEI LOCALI, Ci (Lit)**

$$Ci = Ki (L) \times L$$

ove

**L** numero dei locali

**Ki (L)** rappresenta il compenso unitario (Lit/locale), funzione del numero dei locali L, ed è fornito dalla formula

$$Ki (L) = 50.000 / (L)^{0.15}$$

**c) COMPENSO CORRELATO AL NUMERO DEGLI IMPIANTI, Ci (Lit)**

$$Ci = Ki (I) \times I$$

ove

**I** numero degli impianti

**Ki (I)** rappresenta il compenso unitario (Lit/impianto), funzione del numero degli impianti I, ed è fornito dalla formula

$$Ki (I) = 100.000 / (I)^{0.15}$$